

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE N. 37 DEL 21/01/2022

O G G E T T O

PROROGA E APPROVAZIONE CONVENZIONE DEL DISTACCO PRESSO LA REGIONE VENETO DEL DR. CLAUS MIRKO, DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 50/22

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Richiamata la deliberazione n. 84 del 20/01/2021 con la quale è stata approvata la convezione relativa al distacco presso la Regione del Veneto – Direzione Risorse Strumentali SSR - del dr. Mirko Claus, dipendente di quest'Azienda ULSS a tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di Dirigente Medico disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, con scadenza 31 dicembre 2021.

Vista la nota del 21/12/2021, acquisita al protocollo aziendale n. 130855/2021, con la quale la Regione stessa ha chiesto la proroga del dipendente in parola per tutto l'anno 2022.

Fatto presente che, nelle more dell'adozione del presente provvedimento, la scrivente Amministrazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 2576 del 12/01/2022.

Dato atto che con nota acquisita al protocollo aziendale n. 134610/2021, conservata in atti, il dipendente di cui trattasi ha espresso il proprio parere favorevole al distacco stesso.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di confermare il distacco e approvare la relativa convenzione allegata alla presente deliberazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 01/01/2022 al 31/12/2022 presso la Regione del Veneto.

Precisato, infine, che come indicato all'art. 3, comma 12 della convenzione sopra riportata, *“sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute”* che saranno successivamente rimborsate dalla Regione Veneto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di confermare il distacco presso la Regione del Veneto del dr. Claus Mirko, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di quest'Azienda ULSS con qualifica di Dirigente Medico disciplina Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
2. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione, della quale ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che come indicato all'art. 3, comma 12 della convenzione sopra riportata, *“sarà*

mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute” che saranno successivamente rimborsate dalla Regione Veneto;

4. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



**CONVENZIONE PER IL DISTACCO DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AREA SANITA' E SOCIALE
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 258/2021**

tra

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sanità e Sociale, con sede in Venezia, S. Polo 2513, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore dr. Luciano Flor;

e

Azienda Ulss 8 Berica con sede in Vicenza, Viale Rodolfi 37, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina;

PREMESSO CHE

1. La Regione Veneto e in particolare l'Area Sanità e Sociale ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con Azienda Ulss 8 Berica nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico della Regione e che siano in grado di supportare la struttura regionale nelle attività riguardanti la realizzazione del progetto / attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Area Sanità e Sociale e di Azienda Ulss 8 Berica affinché si realizzi il progetto / attività in parola, avvalendosi della collaborazione di Claus Mirko, dipendente dell'ente sopra citato dotato di specifica professionalità in relazione al progetto / attività di cui alla presente Convenzione;
3. In tale contesto, l'ente individua in Claus Mirko la specifica professionalità necessaria alla realizzazione del progetto / attività di cui alla presente Convenzione; Claus Mirko è dipendente di Azienda Ulss 8 Berica in qualità di Dirigente Medico;
4. Richiamate la DGR n. 684 del 13 maggio 2014 che ha disciplinato il distacco di personale delle Aziende SSR presso gli Uffici dell'Area Sanità e Sociale e la DGR n. 258 del 9 marzo 2021 che ha determinato per il biennio 2021-2022 il contingente massimo di unità distaccabili presso i medesimi Uffici;
5. Acquisito per le vie brevi il consenso di Claus Mirko;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 258/2021, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'attivazione del distacco del personale come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione del progetto / attività di cui agli articoli seguenti;



Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di attivazione del distacco di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 258/2021, per la realizzazione del progetto / attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR;
2. L'attività oggetto di distacco riguarderà le seguenti attività:
 - Supporto all'organizzazione dei distretti sanitari e sviluppo dei modelli di assistenza territoriale, in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
 - Supporto all'organizzazione dei distretti sanitari e sviluppo dei modelli di assistenza territoriale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle attività previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023;
 - Supporto alle attività nell'ambito dello sviluppo delle Cure primarie, dell'integrazione con la specialistica ambulatoriale e delle forme associative della medicina convenzionata, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - supporto alle attività nello sviluppo di strumenti di monitoraggio e valutazione dell'assistenza territoriale, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - Supporto alle attività di definizione degli indirizzi organizzativi, allo sviluppo e al monitoraggio dei modelli organizzativi delle Cure Domiciliari,
 - Supporto alle attività di definizione degli indirizzi organizzativi, allo sviluppo e al monitoraggio delle Cure palliative;
 - Supporto alle attività di definizione degli indirizzi organizzativi, allo sviluppo e al monitoraggio del modello di Centrale Operativa Territoriale;

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale distaccato

1. Azienda Ulss 8 Berica assegna con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022, Claus Mirko, proprio dipendente appartenente al profilo professionale Dirigente Medico, alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Programmazione Sanitaria. Claus Mirko presterà servizio per 5 (cinque) giorni settimanali;
2. Claus Mirko presterà servizio presso le strutture regionali di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento del progetto / attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. Il distacco potrà essere rinnovato a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che il progetto / attività sia stato oggetto anch'esso di rinnovo con la stessa durata;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in distacco solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. Le strutture di assegnazione si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale distaccato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in posizione di distacco presso l'amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l'esito positivo della valutazione espressa dal Direttore della struttura di assegnazione;



8. Non potrà essere attribuita al personale distaccato la titolarità di incarichi regionali di Posizione Organizzativa, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione;
9. Al distaccato sarà riconosciuto il buono pasto (erogato in formato elettronico) nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;
10. Le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Amministrazione di provenienza;
11. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 10, il distaccato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
12. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
13. Il Direttore della struttura regionale di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto / attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
14. In caso di distacco a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
15. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale distaccato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
16. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata complessiva non potrà superare il periodo di anni tre.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale

1 La regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà operata, nell'ambito del progetto/attività di cui all'articolo 2, nel cui contesto l'assegnazione del distaccato viene disposta e andrà specificamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale.

PER LA REGIONE
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Dr. Luciano Flor

PER AZIENDA ULSS 8 BERICA
Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina